

COMUNICATO UFFICIALE N. 23

Il Giudice Unico Federale Avv. Massimo Pettinelli con, Avv. Marco Stefano Marzano, Avv. Sebastiano Guarnaschelli, Avv. Fulvia Finotti, Avv. Margherita Giacoppo, Segretaria Sig.ra Lorella Di Giacomo, ha deliberato i seguenti provvedimenti:

GARE DI CAMPIONATO DI SERIE B2 FEMMINILE DEL 14/15-04-2007

A) A CARICO TESSERATI SQUALIFICATI

POLATO ILARIA (IOMANN VIGEVANO) squalifica per due giornate perché a fine gara, rivolgeva offese nei confronti del 1°arbitro, (4 penalità).

LOCCI LUCIANA (IUS PALL.AREZZO) squalifica per due giornate per aver, a fine gara, rivolto frasi offensive alla coppia arbitrale, (4 penalità).

SOSPESI

BUFALINI MARCO (IUS PALL.AREZZO) sospensione da ogni attività federale per gg.15 per aver rivolto frasi offensive all'indirizzo della coppia arbitrale.

AMMONITI

PIMENTEL CARMEN (IUS PALL.AREZZO)

VALDIERI CATERINA (IOMANN VIGEVANO)

CARISTI LAURA (SIMET VOLLEY ROSSANO)

PARIS SARA (STEMI HOUSING ROVIGO)

B) A CARICO SODALIZI

IUS PALL.AREZZO – Multa di € 80,00 per la sanzione disciplinare comminata al proprio dirigente.

SAUGELLA TEAM MONZA – Multa di € 105,00 per aver il pubblico locale, rivolto reiterate offese al direttore di gara, recidiva.

RICAMBI GALARDI CARPI – Multa di € 80,00 per aver il pubblico al seguito reiteratamente offeso il direttore di gara.

EUROBIOS V.MASSAFRA TA – Richiamo per assenza servizio asciugatura.

AST LATINA – Multa di € 150,00 per aver messo a disposizione un Segnapunti che svolgeva in modo inadeguato ed imperito le proprie funzioni.

PALL. CUTRO KR – Multa di € 325,00 perché per tutta la durata della gara, alcuni sostenitori, hanno proferito insulti e minacce nei confronti degli arbitri ed assunto un comportamento minaccioso nei confronti degli stessi.

AS SIGGER VITERBO – Multa di € 80,00 per aver alcuni sostenitori, rivolto reiterate offese all'indirizzo della coppia arbitrale, durante la gara.

ATA DOMONET TRENTO – Multa di € 75,00 per assenza servizio asciugatura, recidiva.

ISUZU PALL.CEREA VR – Multa di € 105,00 perché alcuni sostenitori rivolgevano reiterate offese all'indirizzo del 1°arbitro durante la gara, recidiva.

IOMANN VIGEVANO – Multa di € 80,00 per aver il pubblico locale, reiteratamente offeso il 1°arbitro per tutta la durata della gara.

C) OMOLOGHE - RECLAMI

Gara GALLENTO PLASTICA PI – IUS AREZZO del 14/4/2007

Il GUF letti gli atti ufficiali, nonché il referto di gara; esaminato il reclamo avverso l'omologa della gara siccome proposto dal sodalizio Ius Arezzo

osserva

ai sensi dell'art. 67, 2° comma del Reg. Giurisdizionale, i reclami debbono essere preannunciati dal capitano della squadra al primo arbitro, verbalmente, al momento del verificarsi del fatto che dà luogo alla contestazione.

Nel caso sottoposto ad esame, il reclamo preannunciato dallo Ius Arezzo prima dell'inizio della gara, in quanto privo di qualunque motivazione in punto di fatti specifici in contestazione, deve considerarsi irrituale e privo di efficacia. Lo stesso, tra l'altro, non risulta essere stato nemmeno confermato a fine gara.

In tal senso, tutte le argomentazioni del sodalizio reclamante in ordine ad una riferita illegittima estromissione di tesserate allenatrici dalla partecipazione alla gara, attenendo a fatti non preceduti da rituale preannuncio di reclamo, sono da ritenersi esposizioni tardive e, quindi, inammissibili.

Del pari, deve ritenersi inammissibile anche il secondo reclamo, quello preannunciato a fine gara con la motivazione "avete fatto un arbitraggio scandaloso e di parte".

L'assoluta genericità della contestazione, in alcun modo riferibile a fatti specifici i quali, invece, qualora sussistenti, avrebbero dovuto essere ritualmente preannunciati nel momento esatto del loro verificarsi, rende irrituale il proposto preannuncio di reclamo siccome spiegato solo a posteriori tardivamente.

Stante la natura prevalente ed assorbente della suddetta eccezione di inammissibilità, solamente per compiutezza espositiva, deve ritenersi che, anche nel merito, il reclamo sul punto sarebbe comunque inaccoglibile.

Il sodalizio ricorrente, infatti, a comprova del ritenuto generalizzato arbitraggio scandaloso, ha addotto una unica circostanza specifica, riferita accaduta nel 4° set, riguardante un presunto errore tecnico, il quale, in quanto tale, non avrebbe potuto essere fatto valere come legittimo motivo di reclamo ai sensi della normativa preclusiva di cui all'art. 68, 2° comma del Reg. Giurisdizionale; Per questi motivi

delibera

- di rigettare il reclamo proposto dal sodalizio Ius Arezzo in quanto inammissibile con conseguenziale incameramento della tassa reclamo;
- di omologare l'incontro con il risultato conseguito sul campo.

Affisso in Roma il 19 aprile 2007

**IL GIUDICE UNICO FEDERALE
F.to AVV. MASSIMO PETTINELLI
F.to La Segretaria Lorella Di Giacomo**